

CNUG
Commissione Nazionale Ufficiali di Gara



Ufficiale di Gara Regionale
Corso online
2022

Ordinamento Sportivo

Legislazione Sportiva



LEGISLAZIONE SPORTIVA

*Per **LEGISLAZIONE SPORTIVA**, possiamo identificare sia le **REGOLE** che autonomamente il movimento sportivo si è dato attraverso le proprie realtà, Coni e Federazioni Sportive, e sia le **LEGGI** che lo Stato Italiano ha emanato e che trattano la materia sportiva*



LEGISLAZIONE SPORTIVA

C.O.N.I.

(Comitato Olimpico Nazionale Italiano)

- **1907** fu fondato in Italia un **Comitato per le Olimpiadi** con l'intento di preparare una squadra per le Olimpiadi di Londra 1908;
- **1942** Viene varata la legge n. 426 "istitutiva del CONI, che viene definita "**la Costituzione dello Sport**";
- **1999** Viene riordinato il CONI con il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n.242 detto decreto **Melandri**.
- **2004** Viene ulteriormente riordinato il CONI con il D.Lgs 8 gennaio 2004, n.15 di modifica del d.lgs.242/99.



LEGISLAZIONE SPORTIVA

Legge 16 Febbraio 1942, n.426
(Legge istitutiva del CONI)

Articolo 2

Compiti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano sono l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale e l'indirizzo di esso verso il perfezionamento atletico con particolare riguardo al miglioramento fisico e morale.

Articolo 3

Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano nell'espletamento dei compiti di cui all'articolo precedente:

- 1. provvede** alla conservazione, al controllo ed all'incremento del patrimonio sportivo nazionale;
- 2. coordina e disciplina l'attività sportiva** comunque e da chiunque esercitata;
- 3. ha** il potere di **sorveglianza e di tutela su tutte le organizzazioni** che si dedicano allo sport e ne ratifica, direttamente o per mezzo delle Federazioni Sportive Nazionali, gli statuti e i regolamenti;
- 4. appronta gli atleti ed i mezzi idonei per le Olimpiadi** e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali o internazionali, con riguardo alla preparazione olimpica o per il raggiungimento di altre finalità.



LEGISLAZIONE SPORTIVA

Legge 16 Febbraio 1942, n.426

(Legge istitutiva del CONI)

Articolo 10

Le Società e le Sezioni sportive debbono essere riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dipendono disciplinarmente e tecnicamente dalle Federazioni Sportive competenti, le quali possono anche esercitare su di esse un controllo di natura finanziaria.



LEGISLAZIONE SPORTIVA

D.P.R. 28 Marzo 1986, n.157

(Norme di attuazione della legge istitutiva 426/1942)

Art.29, comma 1

Le **Federazioni Sportive Nazionali** sono **costituite dalle società e dalle sezioni** ad esse affiliati e sono **rette da norme statutarie e regolamentari** sulla base del principio di democrazia interna e in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale;



LEGISLAZIONE SPORTIVA

D.P.R. 28 Marzo 1986, n.157

(Norme di attuazione della legge istitutiva 426/1942)

Art.29, comma 2

Lo Statuto deve contenere le norme generali attinenti all'ordinamento della Federazione, alla quale è riconosciuta l'autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI.

I Regolamenti contengono le norme tecniche ed amministrative attinenti al funzionamento della federazione ed all'esercizio dello sport o dell'attività sportiva da essa controllata;



LEGISLAZIONE SPORTIVA

D.P.R. 28 Marzo 1986, n.157

(Norme di attuazione della legge istitutiva 426/1942)

Art.32, comma 1

Le Società, le Associazioni e gli Enti Sportivi **non hanno scopo di lucro** e sono riconosciuti, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del CONI. Il riconoscimento delle Società polisportive è fatto per le singole specialità dello sport praticato;



LEGISLAZIONE SPORTIVA

D.Lgs. 23 Luglio 1999, n.242

(Riordino del CONI a norma dell' art. 11 della legge 15 marzo 1999, n. 59)

Art.32, comma 2

Le organizzazioni polisportive d'importanza nazionale che svolgano esclusivamente attività di diffusione e promozione, e le associazioni nazionali, che svolgano attività a vocazione sportiva di notevole rilievo, possono essere riconosciute dal Consiglio Nazionale del CONI, o, per delega dalla Giunta Esecutiva, rispettivamente, gli Enti di Promozione Sportiva e Associazioni Benemerite.



LEGISLAZIONE SPORTIVA

D.Lgs. 23 Luglio 1999, n.242

(Riordino del CONI a norma dell' art. 11 della legge 15 marzo 1999, n. 59)

Articoli 1-2 (Natura giuridica e compiti del CONI)

E' confermata la natura pubblica del CONI, sotto la vigilanza del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Vengono ribaditi i **COMPITI** del CONI: **organizzazione e potenziamento dello sport nazionale, preparazione degli atleti e approntamento dei mezzi idonei per le olimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali e internazionali, promozione della massima diffusione della pratica sportiva**, nei limiti di quanto stabilito dal DPR 616/77. (Restano quindi le competenze delle regioni e dei Comuni).

E' previsto, inoltre, che il CONI curi, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, **l'adozione di misure di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze** che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività sportive.



LEGISLAZIONE SPORTIVA

D.Lgs. 23 Luglio 1999, n.242

(Riordino del CONI a norma dell' art. 11 della legge 15 marzo 199, n. 59)

Art.5 “

Compiti del Consiglio Nazionale CONI” comma 2, lett.c:

delibera in ordine ai **provvedimenti di riconoscimento, ai fini sportivi, delle FSN, delle Società ed Associazioni sportive, degli EPS, delle AB** e di altre **discipline sportive associate** al Coni e alle Federazioni.



LEGISLAZIONE SPORTIVA

D.Lgs. 23 Luglio 1999, n.242

(Riordino del CONI a norma dell' art. 11 della legge 15 marzo 199, n. 59)

Da sottolineare un merito del decreto 242/1999: quello di aver inserito negli organi di gestione di Federazioni e Coni, anche Atleti e Tecnici.



LEGISLAZIONE SPORTIVA

D.Lgs. 8 Gennaio 2004, n.15

(di modifica con integrazioni al d.lgs 242/99)

Contiene disposizioni di particolare rilevanza concernenti non solo l'Ordinamento del CONI, ma anche delle FSN, delle DSA e degli EPS.

Centralità del CONI: viene sottolineato il ruolo centrale del CONI nell'ambito dell'organizzazione sportiva nazionale in quanto Confederazione delle FSN e delle DSA;

Oltre ai riconfermati compiti previsti dal D.Lgs 242/99, il Coni assume e promuove le opportune iniziative contro ogni forma di discriminazione e di violenza nello sport;

LEGENDA: *FSN: Federazioni Sportive Nazionali*

DSA: Discipline sportive Associate

EPS: Enti di Promozione Sportiva



LEGISLAZIONE SPORTIVA

Art.2 D.Lgs 8 Gennaio 2004, n.15

(di modifica con integrazioni al d.lgs 242/99)

L'Ente CONI cura l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale, ed in particolare la preparazione degli atleti e l'approntamento dei mezzi idonei per le Olimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali o internazionali.

LEGENDA: *FSN: Federazioni Sportive Nazionali*

DSA: Discipline sportive Associate

EPS: Enti di Promozione Sportiva

AB: Associazioni Benemerite



LEGISLAZIONE SPORTIVA

Art.2 D.Lgs 8 Gennaio 2004, n.15

(di modifica con integrazioni al d.lgs 242/99)

Da sottolineare un ulteriore merito del decreto 15/2004: quello di aver inserito negli **organi di gestione del Coni**, sia a livello centrale che a livello territoriale, **rappresentanti di EPS e di DSA.**

LEGENDA: *FSN: Federazioni Sportive Nazionali*

DSA: Discipline sportive Associate

EPS: Enti di Promozione Sportiva

AB: Associazioni Benemerite



LEGISLAZIONE SPORTIVA

LO STATUTO DEL CONI

- **IL CONI:**
- Promuove la massima diffusione della pratica sportiva;
- Promuove e tutela lo sport giovanile;
- Previene e reprime l'uso di sostanze....(doping);
- Previene e reprime la violenza nello sport e tutte le forme di discriminazione;
- Gestisce attività connesse e strumentali all'organizzazione e finanziamento dello sport.
- svolge le proprie funzioni e i propri compiti con autonomia ed indipendenza di giudizio e di valutazione, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO;
- intrattiene rapporti di collaborazione con le organizzazioni internazionali, l'Unione Europea, le regioni, gli enti locali, e coopera con le autorità pubbliche ai programmi di promozione e sostegno dello sport.



LEGISLAZIONE SPORTIVA

STATUTO DEL CONI

Adottato dal C.N. del 23 marzo 2004

approvato con D.M. 23 giugno 2004

Il CONI - Comitato Olimpico Nazionale Italiano - è la Confederazione delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e delle Discipline Sportive Associate (DSA).

Il CONI, regolato dal D.lgs 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni ed integrazioni, e dalla Carta Olimpica, **è autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive**, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale.



LEGISLAZIONE SPORTIVA

NUMERI

Organismi Sportivi riconosciuti dal CONI

44 Federazioni Sportive Nazionali;

19 Discipline Sportive Associate;

15 Enti di Promozione Sportiva;

19 Associazioni Benemerite



LEGISLAZIONE SPORTIVA

Principi Fondamentali degli Statuti delle FSN e delle DSA

1. Principio comunitario;
2. Principio di legalità;
3. Principio di separazione dei poteri;
4. Principio di democrazia interna a base collettiva;
5. Principio di democrazia interna a base personale;
6. Principio assembleare;
7. Principio dell'eleggibilità alle cariche federali;
8. Principio di decadenza degli organi federali;
9. Principio di territorialità;
10. Principio di tutela degli interessi collettivi delle società ed associazioni sportive;
11. Principio di trasparenza;
12. Principio di libera prestazione delle attività sportive;
13. Principio di distinzione tra attività professionistiche e attività non professionistiche;
14. Principio di tutela sportiva delle atlete in maternità;
15. Principio di giustizia sportiva;
16. Principio di etica sportiva.



LEGISLAZIONE SPORTIVA

Principi Fondamentali degli Statuti degli Enti di Promozione Sportiva

- 1. Principi generali;
- 2. Organi centrali e strutture territoriali;
- 3. Attribuzione del diritto di voto;
- 4. Congressi elettivi;
- 5. Dei Congressi straordinari;
- 6. Approvazione dei bilanci;
- 7. Deleghe tra Associazioni e Società Sportive
- 8. Degli Organi dell'Ente;
- 9. Della non delegabilità delle funzioni esclusive da un organo all'altro;
- 10. Incompatibilità delle cariche;
- 11. Della decadenza degli organi;
- 12. dell'integrazione degli organi elettivi;
- 13. Principi di giustizia;
- 14 Tesseramento



LEGISLAZIONE SPORTIVA

Federazioni Sportive Nazionali

Le Federazioni Sportive Nazionali sono associazioni senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato.

Le Federazioni sportive nazionali sono costituite dalle società, dalle associazioni sportive e, nei soli casi previsti dagli statuti in relazione alla particolare attività, anche da singoli tesserati.

Le Federazioni Sportive Nazionali sono rette da norme statutarie e regolamentari in armonia con l'Ordinamento Sportivo Nazionale ed Internazionale e sono ispirate al principio democratico e al principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità.

- Le Federazioni Sportive Nazionali svolgono l'attività sportiva e le relative attività di promozione, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI, anche in considerazione della rilevanza pubblicistica di specifici aspetti di tale attività. Nell'ambito dell'ordinamento sportivo, alle Federazioni Sportive Nazionali è riconosciuta l'autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI.

- Le Federazioni Sportive Nazionali svolgono l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi della rispettiva federazione internazionale, purché non siano in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI.



LEGISLAZIONE SPORTIVA

Federazioni Sportive Nazionali

- Aero Club d'Italia **(AeCI)**
- Automobile Club d'Italia **(ACI)**
- Federazione Italiana Atletica Leggera **(FIDAL)**
- Federazione Italiana Badminton **(FIBa)**
- Federazione Italiana Baseball Softball **(FIBS)**
- Federazione Italiana Bocce **(FIB)**
- Federazione Italiana Danza Sportiva **(FIDS)**
- Federazione Italiana Discipline Armi Sportive da Caccia **(FIDASC)**
- Federazione Italiana Giuoco Calcio **(FIGC)**
- Federazione Italiana Canoa Kayak **(FICK)**
- Federazione Italiana Canottaggio **(FIC)**
- Federazione Ciclistica Italiana **(FCI)**
- Federazione Italiana Cronometristi **(FICr)**
- Federazione Ginnastica d'Italia **(FGdI)**
- Federazione Italiana Golf **(FIG)**
- Federazione Italiana Giuoco Handball **(FIGH)**



LEGISLAZIONE SPORTIVA

Federazioni Sportive Nazionali

- Federazione Italiana Giuoco Squash **(FIGS)**
- Federazione Italiana Hockey **(FIH)**
- Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali **(FIJLKAM)**
- Federazione Medico Sportiva Italiana **(FMSI)**
- Federazione Motociclistica Italiana **(FMI)**
- Federazione Italiana Motonautica **(FIM)**
- Federazione Italiana Nuoto **(FIN)**
- Federazione Italiana Pallacanestro **(FIP)**
- Federazione Italiana Pallavolo **(FIPAV)**
- Federazione Italiana Pentathlon Moderno **(FIPM)**
- Federazione Italiana Pesca Sportiva E Attività Subacquee **(FIPSAS)**
- Federazione Italiana Pesistica (FIPE)**
- Federazione Pugilistica Italiana **(FPI)**
- Federazione Italiana Rugby **(FIR)**



LEGISLAZIONE SPORTIVA

Federazioni Sportive Nazionali

- Federazione Italiana Scherma **(FIS)**
- Federazione Italiana Sci Nautico e Wakeboard **(FISW)**
- Federazione Italiana Sport del Ghiaccio **(FISG)**
- Federazione Sport Rotellistici **(FSR)**
- Federazione Italiana Sport Equestri **(FISE)**
- Federazione Italiana Sport Invernali **(FISI)**
- Federazione Italiana Taekwondo **(FITA)**
- Federazione Italiana Tennis **(FIT)**
- Federazione Italiana Tennistavolo **(FITET)**
- Unione Italiana Tiro a Segno **(UITS)**
- Federazione Italiana Tiro a Volo **(FITAV)**
- Federazione Italiana Tiro con L'Arco **(FITARCO)**
- Federazione Italiana Triathlon **(FITRI)**
- Federazione Italiana Vela **(FIV)**



LEGISLAZIONE SPORTIVA

Discipline Sportive Associate

Il Consiglio Nazionale del CONI in conformità all'apposito Regolamento riconosce le Discipline Sportive Associate che rispondano ai requisiti di:

- a) svolgimento sul territorio nazionale di attività sportiva, anche di rilevanza internazionale, ivi inclusa la partecipazione a competizioni e l'attuazione di programmi di formazione degli atleti e dei tecnici;
- b) tradizione sportiva e consistenza quantitativa del movimento sportivo e della struttura organizzativa;
- c) ordinamento statutario e regolamentare ispirato al principio di democrazia interna e di partecipazione all'attività sportiva da parte di donne e uomini in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità nonché conforme alle deliberazioni e agli indirizzi del CONI;
- d) assenza di fini di lucro.

Il Consiglio Nazionale riconosce una sola Disciplina Sportiva Associata per ciascuno sport che non sia già oggetto di una Federazione Sportiva Nazionale. Nel caso di concorso tra domande provenienti da più soggetti, il Consiglio Nazionale del CONI invita le parti interessate a costituire un soggetto federativo comune.

Ove non si addivenga all'intesa il Consiglio Nazionale del CONI può riconoscere la Disciplina sportiva associata composta dai soli soggetti che vi hanno aderito.

Il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle nuove Discipline Sportive Associate è concesso a norma del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, previo riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio nazionale.



LEGISLAZIONE SPORTIVA

1. Il CONI, ai fini del riconoscimento delle DSA, prevede una fase denominata “Osservatorio” allo scopo di valutare, monitorare e verificare la consistenza, le caratteristiche e l'evoluzione delle organizzazioni su base federativa costituite sul territorio nazionale per lo sviluppo di nuove attività sportive che ne fanno richiesta e che rappresentano un fenomeno identificato e significativo con potenzialità di crescita.

3. Con la presentazione dell'istanza di inserimento nell'Osservatorio, la NUOVA DISCIPLINA SPORTIVA accetta ed autorizza formalmente l'attività ricognitiva e di monitoraggio che potrà realizzarsi sia nella fase preliminare che in quella stessa di Osservatorio anche con sopralluoghi presso la sede dell'organizzazione, con la presenza alle manifestazioni da essa organizzate e con ogni altra forma di raccolta di informazioni e documentazioni utili.



LEGISLAZIONE SPORTIVA

Discipline Sportive Associate

- **FASI** – Federazione Arrampicata Sportiva Italiana
- **FIBiS** – Federazione Italiana Biliardo Sportivo
- **FISB** – Federazione Italiana Sport Bowling
- **FIGB** – Federazione Italiana Gioco Bridge
- **FCrI** – Federazione Cricket Italiana
- **FID** – Federazione Italiana Dama
- **FIGEST** – Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali
- **FISO** – Federazione Italiana Sport Orientamento
- **FIPT** – Federazione Italiana Palla Tamburello
- **FIPAP** – Federazione Italiana Pallapugno
- **FSI** – Federazione Scacchistica Italiana
- **FICSF** – Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso
- **FIWuK** – Federazione Italiana Wushu-Kung Fu
- **FIKB** – Federazione Italiana Kickboxing
- **FITw** – Federazione Italiana Twirling
- **FITETREC-ANTE** – Federazione Italiana Turismo Equestre Trec-Ante
- **FITDS** – Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo
- **FIRaft** – Federazione Italiana Rafting
- **FIDAF** – Federazione Italiana di American Football



LEGISLAZIONE SPORTIVA

Enti di Promozione Sportiva

Sono Enti di promozione sportiva le Associazioni riconosciute dal CONI, a livello nazionale, che hanno per fine istituzionale la promozione e la organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate. Gli Enti di promozione sportiva, sono costituiti ai fini sportivi, da società e associazioni sportive e, ove previsto dai rispettivi statuti, anche da singoli tesserati



LEGISLAZIONE SPORTIVA

Enti di Promozione Sportiva

- **A.C.S.I.** – Associazione di cultura, sport e tempo libero
- **A.S.I.** – Alleanza Sportiva Italiana
- **C.N.S. Libertas** – Centro Nazionale Sportivo Libertas
- **C.S.E.N.** – Centro Sportivo Educativo Nazionale
- **C.U.S.I.** – Centro Universitario Sportivo Italiano
- **MSP Italia** – Movimento Sportivo Azzurro Italia
- **U.S. ACLI** – Unione Sportiva ACLI
- **A.I.C.S.** – Associazione Italiana Cultura Sport
- **C.S.A. IN** – Centri Sportivi Aziendali Industriali
- **C.S.I.** – Centro Sportivo Italiano
- **E.N.D.A.S.** – Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale
- **P.G.S.** – Polisportive Giovanili Salesiane
- **U.I.S.P.** – Unione Italiana Sport Per Tutti
- **A.S.C.** – Associazioni Sportive Confindustria
- **O.P.E.S.** – Organizzazione per l'educazione allo sport



LEGISLAZIONE SPORTIVA

Associazioni Benemerite

Le associazioni nazionali che svolgono **attività a vocazione sportiva di notevole rilievo** possono essere riconosciute dal Consiglio Nazionale o, per delega, dalla Giunta Nazionale come Associazioni Benemerite.

- **A.M.O.V.A.** – Associazione Medaglie d’Oro al Valore Atletico
- **A.N.A.O.A.I.** – Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia
- **A.O.N.I.** – Associazione Olimpica Nazionale Italiana
- **A.Pe.C** – Associazione Pensionati Coni
- **C.I.S.C.D.** – Comitato Italiano Sport Contro Droga
- **C.N.I.F.P.** – Comitato Nazionale Italiano per il Fair Play
- **F.I.E.F.S.** – Federazione Italiana Educatori Fisici e Sportivi
- **U.N.V.S.** – Unione Nazionale Veterani dello Sport
- **U.I.C.O.S.** – Unione Italiana Collezionisti Olimpici e Sportivi
- **A.N.S.M.E.S.** – Associazione Nazionale Stelle al Merito Sportivo
- **F.I.S.I.A.E.** – Federazione Italiana Sportiva Istituti Attività Educative
- **U.N.A.S.C.I.** – Unione Nazionale Associazioni Sportive Centenarie d’Italia
- **P.I.** – Panathlon International



LEGISLAZIONE SPORTIVA

Associazioni e Società Sportive

Le Società e le Associazioni Sportive riconosciute ai sensi dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, fatti salvi i casi previsti dall'ordinamento ed i casi di deroga autorizzati dal Consiglio Nazionale, non hanno scopo di lucro e sono rette da statuti e regolamenti interni ispirati al principio democratico e di pari opportunità, anche in conformità ai principi fondamentali emanati dal Consiglio Nazionale.

Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, sono riconosciute ai fini sportivi dal CONI, e si iscrivono nel Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche deliberato dal C.N. CONI con provv.1288 dell'11.11.2004. Le società sportive professionistiche, di cui all'articolo 12 della legge 23 marzo 1981, n. 91, allo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi, sono sottoposte al controllo da parte delle Federazioni Sportive Nazionali e al controllo sostitutivo del CONI in caso di verificata inadeguatezza dei controlli da parte delle Federazioni Sportive Nazionali.



LEGISLAZIONE SPORTIVA

Associazioni e Società Sportive

Le società e associazioni sportive dilettantistiche **devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica** e possono assumere una delle seguenti forme

- associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del C.C.;
- associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al DPR 10 febbraio 2000, n. 361;
- società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro;
- Le società e associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:
 - a) la denominazione;
 - b) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;
 - c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
 - d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;



LEGISLAZIONE SPORTIVA

Il Registro del CONI delle Associazioni e Società Sportive

Il Registro

- è pubblicato sul sito del CONI www.coni.it
- è distinto in tre sezioni:
 - associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica;
 - associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica;
 - società sportive dilettantistiche costituite nella forma di società di capitali e di società cooperative
- è articolato in due parti:
 - generale – accessibile a qualunque utente internet e contenente informazioni di base su ciascuna società iscritta: il numero di iscrizione, la sezione di appartenenza, la denominazione completa, la città e la provincia della sede, l'indicazione della FSN o DSA e/o EPS cui l'associazione/società è affiliata.



LEGISLAZIONE SPORTIVA

Il Registro del CONI delle Associazioni e Società Sportive

Stabilire uno strumento attraverso il quale riconoscere ai fini sportivi le associazioni e società sportive dilettantistiche, come previsto dall'articolo 5, comma 5 lettera c), Decreto Legislativo 23 luglio 1999 n° 242.

Stilare l'elenco delle associazioni e società sportive dilettantistiche previsto dall'articolo 7 del Decreto Legge 28 maggio 2004 n° 136, cioè quello che il CONI deve trasmettere ogni anno all'Agenzia delle Entrate.

Creare l'anagrafica delle associazioni e società sportive dilettantistiche che praticano l'attività sportiva organizzata dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e/o dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti

Realizzare il primo gradino di una Banca Dati delle società sportive da implementare successivamente con l'inserimento di informazioni quantitative e qualitative relative ai tesserati ed alle altre figure che gravitano intorno alle associazioni/società.



LEGISLAZIONE SPORTIVA

Il Registro del CONI delle Associazioni e Società Sportive

Possono essere iscritte al Registro le associazioni/società sportive dilettantistiche che svolgono l'attività sportiva dilettantistica, compresa l'attività didattica, i cui statuti, oltre ai requisiti richiesti dall'articolo 90 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289 e successive modificazioni, prevedono l'obbligo di conformarsi alle norme e direttive del CONI e della FSN/DSA/EPS cui sono affiliate.

L'iscrizione al Registro è necessaria per poter usufruire delle agevolazioni fiscali ma, soprattutto, per vedersi riconosciuto lo status di associazione/società sportiva.

